

AVVISO

Prot. n. 14322
26. 10. 2026

- Istituzione dell'elenco comunale degli elettori fuori sede per l'esercizio del diritto di voto in occasione delle Elezioni Politiche - Europee e dei Referendum.

Descrizione

Si informa la cittadinanza che, ai sensi dell'art. 8 della Legge 9 ottobre 2026, n. 180, sarà istituito presso l'Ufficio Elettorale l'Elenco Comunale degli elettori fuori sede.

Il nuovo sistema consente agli elettori temporaneamente domiciliati in questo Comune di esercitare il diritto di voto direttamente in loco in occasione di specifiche consultazioni.

AMBITO DI APPLICAZIONE E CATEGORIE DI ELETTORI "FUORI SEDE"

La disciplina si applica ESCLUSIVAMENTE alle Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, all'Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia e ai Referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (art. 8, comma 1).

Non si applica alle Elezioni Amministrative e Regionali.

Requisito necessario e comune a tutte le categorie è che il Comune di temporaneo domicilio si trovi in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto.

Possono, quindi, chiedere l'iscrizione nell'elenco:

- gli elettori che per motivi di studio o di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Regione diversa da quella in cui si trova il Comune di iscrizione elettorale, se la durata della permanenza prevista "fuori sede" è di almeno nove mesi (art. 8, co.2 e 3);
- gli elettori che, per motivi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto "fuori sede", presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co.4);
- gli elettori che sono caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto "fuori sede", prestano attività di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 5, primo periodo);
- gli elettori che in qualità di genitori o familiari conviventi di un minore che, per un periodo di almeno tre mesi, accompagnino o prestino attività di cura e assistenza in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 5, secondo periodo).

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DI REVOCA DELLA DOMANDA

La legge prevede tre termini distinti per la richiesta di iscrizione nell'elenco tenuto da ciascun Comune, secondo la categoria e il momento in cui sorge la condizione di elettore fuori sede:

Categoria di "Fuori sede"	Termine per la domanda	Consultazioni interessate
Studio o lavoro, condizione già in essere (comma 2), in sede fuori Regione	entro il 31 dicembre di ciascun anno	quelle dell'anno successivo
Studio o lavoro, condizione sorta dopo il 31 dicembre (comma 3), in sede fuori Regione	entro 30 giorni dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti e comunque non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione	quelle dell'anno in corso
Motivi di cura, caregiver familiari, genitori o familiari conviventi di minori sottoposti a terapia o trattamento medico in struttura sanitaria fuori Regione (commi 4 e 5)	non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione	quelle dell'anno in corso

Si evidenzia, al riguardo, che l'iscrizione nell'elenco ha durata annuale: l'elettore che intende votare fuori sede anche nell'anno successivo deve presentare una nuova domanda nei termini.

REVOCA:

La domanda di iscrizione nell'elenco può essere revocata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per la sua presentazione (comma 6).

Modalità di presentazione della domanda

La domanda va presentata al **Comune di temporaneo domicilio**, personalmente o con strumenti telematici (comma 6). Essa deve contenere l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, auspicabilmente, un recapito di posta elettronica.

Si allega, al riguardo, un modello di domanda, in formato pdf editabile.

Alla domanda di iscrizione nell'elenco annuale degli elettori fuori sede devono essere allegati:

1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede (ad esempio: certificato di iscrizione a un corso di studi, contratto o attestazione del datore di lavoro, attestazione della struttura sanitaria su ricovero, terapia o trattamento e relativa durata).
- La condizione di elettore fuori sede può essere autodichiarata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferme le sanzioni dell'articolo 76 dello stesso decreto e i controlli previsti dall'articolo 71.

La domanda di iscrizione nell'elenco annuale degli elettori fuori sede e i suoi allegati sono da inviare:

- Invio telematico tramite posta elettronica (PEC) **caronia@pec.intradata.it**;
- Consegna a mano presso Comune di Caronia – Ufficio Protocollo, Piazza Idria 1.

AMMISSIONE AL VOTO

Gli elettori fuori sede, in analogia a quanto previsto per le altre categorie di elettori ammessi al voto dalla legge in un Comune diverso da quello di residenza, votano per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui si trova il Comune di temporaneo domicilio (comma 12).

L'elettore fuori sede vota nella sezione elettorale indicata nell'attestazione, esibendo un valido documento di riconoscimento, l'attestazione di ammissione al voto (comma 11) e la tessera elettorale personale o l'attestato sostitutivo rilasciato dal Sindaco a norma dell'articolo 7 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.